



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- prtocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA

## VERBALE DI GIUNTA COMUNALE N° 55 del 01-09-2021

**Oggetto: CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO - Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Capitignano e l'associazione sportiva A.S.D. Capitignano 1986 per l'uso, la gestione e la manutenzione degli impianti sportivi comunali.**

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di settembre, alle ore 15:00, nella casa comunale. Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Pelosi Maurizio	SINDACO	P
PUCCI FRANCO	ASSESSORE	P
Fulvimari Daniele	ASSESSORE	P

**Partecipa** il VICE SEGRETARIO Dr. Fabio Laurenzi;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pelosi Maurizio Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

**VISTI** i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarita' tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 30-08-21

Il Responsabile del servizio  
F.to Pelosi Maurizio

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che:

- il Comune di Capitignano è proprietario del complesso sportivo costituito da un campo di calcio, campo da tennis e calcetto, un locale adibito a spogliatoio, il relativo impianto di illuminazione e impianto idrico per irrigazione campo di calcio, spazi verdi interni ed esterni, viali di accesso, una struttura polivalente annessa;
- che sussistono le ragioni di diritto e di fatto affinché l'Ente comunale possa avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento di una pluralità di attività di interesse generale, ovvero:
  - o di diritto, perché con l'art. 118 Cost. il legislatore ha provveduto a costituzionalizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, affermando la logica secondo cui i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale;
  - o di fatto, perché collaudato nel tempo esiste un proficuo rapporto di collaborazione con associazioni e comunque soggetti operanti nel territorio comunale per predisporre e realizzare attività in vari settori a potenziale coinvolgimento della collettività, e che a titolo esemplificativo sono quello culturale e di intrattenimento, quello sociale e quello sportivo;
- che ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative in materia di promozione delle attività sportive.

**CONSIDERATO** che, a causa della carenza di organico, il Comune non è in grado di garantire direttamente un'efficace gestione del suddetto complesso sportivo.

**VISTA** Legge Regionale 19 giugno 2012, n. 27, "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000".

**RITENUTO** pertanto, necessario doverlo affidare in gestione a terzi e opportuno approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto relativo all'uso, alla gestione ed alla manutenzione del complesso sportivo di Capitignano.

**PRESO ATTO** del vigente Statuto Comunale.

**PRESO ATTO** del D.lgs 267/2000 e s.m.i..

**RITENUTO** dover procedere alla relativa approvazione.

Con votazione .....

**DELIBERA**

- 1) Di approvare lo schema di convenzione con il relativo ALLEGATO 1, per la stagione sportiva 2021/2022, relativo all'uso, alla gestione ed alla manutenzione del complesso sportivo di Capitignano.
- 2) Di stabilire che tutte le società/associazioni sportive che utilizzano gli impianti di proprietà comunale si impegnano al rispetto e all'applicazione delle norme sanitarie di tutela contro la diffusione del Covid 19 come dai vigenti D.P.C.M. e come previsto dalle linee guida di ciascuna Federazione sportiva di riferimento.
- 3) Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Capitignano demandare ai competenti uffici gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione ed in particolare l'individuazione dell'associazione sportiva locale con cui stipulare il disciplinare per la collaborazione, la stipula dell'accordo e la modulistica per le prenotazioni, nonché gli stanziamenti di spesa e di entrata correlati alla gestione diretta del campo di calcio.
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO  
F.to Pelosi Maurizio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Fabio Laurenzi

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online con n°477 in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 03-09-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Fabio Laurenzi

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14-09-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addi 14-09-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Fabio Laurenzi

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Capitignano, 03-09-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Fabio Laurenzi

